

IL SINDACO

**ORDINANZA n. 22 del 02/04/2020**

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI  
ESERCIZI COMMERCIALI**

**IL SINDACO**

**VISTO** il DPCM del 26/04/2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, ed in particolare gli allegati 1, 2 e 3, contenenti l'elencazione delle attività commerciali, delle attività inerenti i servizi alla persona e delle attività produttive, non soggette a sospensione;

**VISTA** l'Ordinanza regionale n. Z00037 del 30 aprile 2020 con la quale si ordina “*l'adozione da parte dei Comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare ed armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le 21.30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto*”;

**RITENUTO** che in conseguenza del riavvio delle attività stabilito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, al fine di evitare assembramenti e code, sia necessario garantire ampliare l'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

**VISTA** tutta la normativa nazionale e regionale sulle misure di prevenzione per la diffusione del Covid 19;

**ORDINA**

**PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI NON SOGGETTE A CHIUSURA DI CUI AL DPCM DEL 26 APRILE 2020, AD ECCEZIONE DELLA FARMACIA E DEI PUBBLICI ESERCIZI PER ATTIVITA' DI ASPORTO, L'OSSERVANZA DEI SEGUENTI ORARI:**

- **APERTURA ORE 07.30**
- **CHIUSURA ORE 20.00**

**PER LA FARMACIA E LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE (BAR, RISTORANTI, PASTICCERIE, PIZZERIE AL TAGLIO E GELATERIE) AUTORIZZATE ALL'ASPORTO, L'OSSERVANZA DEI SEGUENTI ORARI:**

## IL SINDACO

- APERTURA ORE 7.30
- CHIUSURA ORE 21.30

\*\*\*\*\*

**E' facoltà del singolo esercizio commerciale stabilire il proprio giorno/i di chiusura settimanale.**

**La presente ordinanza ha decorrenza dal 4 maggio 2020.**

- Si raccomanda ai clienti l'ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- All'interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l'utilizzo dei bagni;
- Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
- È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
- Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all'ingresso del locale;
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l'attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.

## DISPONE

Gli Agenti della Forza Pubblica e quelli della Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



**IL SINDACO**

## **AVVERTE**

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carpineto Romano per 15 giorni consecutivi;

Il Corpo di Polizia Locale e la Forza Pubblica curerà l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;

Avverso il presente atto, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, in via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971;

E' da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente ordinanza come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore le norme e le direttive con essa compatibili.

Carpineto Romano, lì 02/05/2020.

**IL SINDACO**

*Dott. Stefano Cacciotti*